



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 523

Prot. n. S110/cr

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Avvio del Progetto Risparmio Casa - individuazione delle condizioni e dei criteri per la concessione del contributo a sostegno dell'acquisto della prima casa di abitazione e del risparmio previdenziale complementare ex art. 3 comma 4 ter della L.P. 15 maggio 2013, n. 9.

Il giorno **29 Marzo 2018** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con la presente deliberazione si dà avvio al progetto di sviluppo del territorio provinciale denominato Progetto Risparmio Casa.

Con il Progetto Risparmio Casa si vuole promuovere nel territorio provinciale la diffusione di una cultura in materia di previdenza complementare. Il Progetto incentiva la creazione del pilastro pensionistico complementare mediante l'introduzione della possibilità di accedere, proprio in favore di chi abbia attivato un risparmio pensionistico complementare, sia ad un contributo a fondo perduto a sostegno dell'acquisto della prima casa di abitazione e del risparmio previdenziale complementare, che ad mutuo agevolato denominato Mutuo Risparmio Casa per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Per incentivare la stipulazione dei Mutui Risparmio Casa a condizioni economiche vantaggiose per i richiedenti, la Provincia sta definendo un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze grazie al quale i Mutui Risparmio Casa potranno essere assistiti da una garanzia rafforzata della quota capitale a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa previsto dall'articolo, 1 comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con il predetto accordo, mediante il conferimento da parte della Provincia di risorse aggiuntive al Fondo, si riuscirà ad incrementare la garanzia, ordinariamente prevista nella misura del cinquanta per cento, innalzandola ad una percentuale maggiore.

Preso atto del protrarsi dei tempi richiesti per la definizione del predetto accordo e della corrispondente disciplina per l'accesso ai Mutui Risparmio Casa, si valuta opportuno con il presente provvedimento dare avvio al Progetto Risparmio Casa, individuando, ai sensi del comma 4ter, dell'articolo 3, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, le condizioni e i criteri per consentire l'accesso a contributi a fondo perduto a sostegno sia dell'acquisto della prima casa di abitazione che del risparmio previdenziale complementare. Nell'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità, per accedere al predetto contributo.

In estrema sintesi, rinviando per un'analisi completa e puntuale alla lettura dell'allegato n. 1, si introduce la possibilità di accedere al contributo alle persone fisiche residenti in Trentino, con un'età inferiore ai cinquantacinque anni, con una posizione pensionistica complementare attiva presso un fondo pensione aderente al Progetto Risparmio Casa e con l'impegno a versare presso il medesimo fondo nei dieci anni successivi a quello di concessione del contributo, almeno trecento euro all'anno.

Per poter aderire al Progetto Risparmio Casa i fondi pensione interessati devono poter essere qualificati quali "forma pensionistica complementare" ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche e la media aritmetica dell'indicatore sintetico dei costi di gestione su cinque anni dei comparti di investimento gestiti dal fondo deve essere inferiore all'1,70 per cento. I fondi pensione che vogliono aderire al Progetto Risparmio Casa devono inviare la domanda di adesione a Pensplan Centrum S.p.A. nelle modalità e alle condizioni che saranno definite dalla medesima società. Tra queste, in particolare, possono essere indicate quelle relative alla formazione della certificazione attestante l'esistenza della posizione previdenziale attiva e quelle relative alla verifica dei versamenti annui, effettuati dal beneficiario del contributo, negli anni successivi a quello della concessione del contributo medesimo. Pensplan Centrum S.p.A. può inoltre individuare l'importo massimo del versamento iniziale che è richiesto dal fondo pensione aderente per le attivazioni di posizioni pensionistiche complementari nell'ambito del Progetto Risparmio Casa. I Fondi Pensione Aderenti devono mantenere i predetti requisiti per tutto il periodo di

partecipazione al Progetto Risparmio Casa pena la risoluzione dell'adesione e comunicano prontamente a Pensplan Centrum S.p.A. e alla struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa, l'eventuale perdita dei medesimi requisiti.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1988 del 18 novembre 2014, si prende atto che la società Pensplan Centrum S.p.A. è una società in house della Provincia Autonoma di Trento, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, alla quale poter affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore della previdenza, della sanità integrativa, del risparmio previdenziale e delle assicurazioni sociali. Pensplan Centrum S.p.A. è il soggetto di sistema istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/1997 per il sostegno, nell'ambito territoriale regionale, alla previdenza complementare e specializzato in questa materia. Per poter affidare le predette funzioni e attività è tuttavia necessario ottenere il preventivo parere favorevole del Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 5, comma 1, del patto parasociale siglato dai predetti enti. In data 20 settembre 2017 è stato ottenuto il parere favorevole dal citato Comitato sull'affidamento delle funzioni e delle attività ora puntualmente individuate nel disciplinare di cui all'allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il disciplinare dovrà essere sottoscritto per accettazione dalla società. Si evidenzia che i compiti individuati nell'allegato n. 2 saranno svolti dalla società a titolo gratuito.

Alla spesa derivante dal presente provvedimento si fa fronte con le risorse disponibili sul capitolo 652045 dell'esercizio finanziario 2018;

Sulla presente proposta è stato acquisito il parere delle strutture provinciali competenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 3, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9;
- visto l'art. 1 c. 48 lett. c) Legge n. 147/2013;
- visti i pareri delle strutture competenti all'esame preventivo della presente deliberazione;
- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011;
- a voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di individuare nell'allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le condizioni e i criteri per la concessione di contributi a valere sul 2018 a sostegno dell'acquisto della prima casa di abitazione e del risparmio previdenziale complementare dando l'avvio al Progetto Risparmio Casa.
2. di individuare nell'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i compiti attribuiti a Pensplan Centrum S.p.A. per l'attuazione del Progetto Risparmio Casa svolti dalla medesima a titolo gratuito;
3. di disporre che per aderire al Progetto Risparmio Casa i fondi pensione interessati devono:
 - a. poter essere qualificati quali "forma pensionistica complementare" ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche e la media aritmetica dell'indicatore sintetico dei costi di gestione su cinque anni dei comparti di investimento gestiti dal fondo deve essere inferiore all'1,70 per cento;

- b. inviare la domanda di adesione a Pensplan Centrum S.p.A. nelle modalità e alle condizioni che saranno definite dalla medesima società. Tra queste, in particolare, possono essere indicate quelle relative alla formazione della certificazione attestante l'esistenza della posizione previdenziale attiva e quelle relative alla verifica dei versamenti annui effettuati dal beneficiario del contributo negli anni successivi a quello della concessione del contributo. Pensplan Centrum S.p.A. può inoltre individuare l'importo massimo del versamento iniziale che è richiesto dal fondo pensione aderente per le attivazioni di posizioni pensionistiche complementari nell'ambito del Progetto Risparmio Casa.
4. di disporre che i fondi pensione aderenti devono mantenere i requisiti di cui al precedente punto 3) del dispositivo per tutto il periodo di partecipazione al Progetto Risparmio Casa pena la risoluzione dell'adesione al Progetto e che devono comunicare prontamente a Pensplan Centrum S.p.A. e alla struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa l'eventuale perdita dei medesimi requisiti;
5. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento con le risorse disponibili sul capitolo 652045 dell'esercizio finanziario 2018;
6. di dare atto che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, relativi ai richiedenti il contributo sono trattati dalla Provincia e da Pensplan Centrum S.p.A. esclusivamente per le finalità del Progetto Risparmio Casa di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 15 maggio 2013. I predetti dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità e con gli stessi vincoli, tra Provincia autonoma di Trento e Pensplan Centum S.p.A..

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 allegato 1

002 allegato 2

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

CRITERI, CONDIZIONI E MODALITÀ PER L'ACCESSO AL
CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA 4 TER DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE
PROVINCIALE N. 9 DEL 2013.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente regolamentazione individua i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione del contributo ex comma 4ter dell'art. 3 della l.p. 9/2013.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è finalizzato a favorire sia l'acquisto della prima casa di abitazione che il risparmio pensionistico complementare.

ARTICOLO 3 - REQUISITI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Possono accedere al contributo le persone fisiche che alla data di presentazione della domanda:
 - a) risiedono nella provincia di Trento;
 - b) hanno un'età anagrafica non superiore a cinquantacinque anni;
 - c) hanno una posizione pensionistica complementare attiva presso un fondo pensione aderente al Progetto Risparmio Casa;
 - d) si impegnano ad effettuare in favore della medesima posizione pensionistica complementare versamenti volontari attraverso bonifico per almeno trecento euro annui nei dieci anni successivi a quello di concessione del contributo di cui al presente allegato. E' ammessa la facoltà di versare i tremila euro corrispondenti alla somma dei predetti dieci versamenti minimi annui anche mediante un unico versamento annuo, o comunque mediante un numero di versamenti annui inferiore a dieci;
 - e) non sono proprietarie di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il richiedente abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli;
 - f) hanno acquistato, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento la prima casa di abitazione sita nel territorio della provincia di Trento con un prezzo comprensivo di IVA pari ad almeno centomila euro;

- g) hanno trasferito la residenza anagrafica presso la suddetta unità immobiliare la cui proprietà deve risultare intavolata in loro favore;
- h) nel caso in cui non abbiano ancora trasferito la residenza anagrafica presso la suddetta unità immobiliare e il diritto di proprietà della medesima non sia stato ancora intavolato in loro favore, si devono impegnare a soddisfare tali adempimenti entro sei mesi dalla data di acquisto (rogito) dell'unità immobiliare. Tali requisiti una volta soddisfatti devono perdurare per un periodo di almeno cinque anni.
2. Sono ammessi al contributo gli acquisti di prima casa di abitazione effettuati da singole persone fisiche o da coppie di persone fisiche attraverso domanda congiunta. Per coppie di persone fisiche si intendono quelle formate da coniugi, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 76 del 2016 comprese le convivenze di fatto previste dalla medesima disciplina, già conviventi al momento della domanda del contributo. Sono ammesse anche le coppie formate da persone che non convivono già al momento della domanda purché si impegnino a farlo nel rispetto delle scadenze di cui alla lettera h) del precedente comma 1. I componenti della coppia devono soddisfare ciascuno i requisiti e le condizioni di cui al precedente comma 1). Limitatamente all'impegno di cui alla lettera d) del medesimo comma 1) relativo all'effettuazione dei versamenti volontari nei dieci anni successivi a quello di concessione del contributo, l'importo minimo del versamento corrisponde ad almeno centocinquanta euro ed è ammessa la facoltà di versare i millecinquecento euro corrispondenti alla somma dei predetti dieci versamenti minimi annui anche mediante un unico versamento annuo, o comunque mediante un numero di versamenti annui inferiore ai dieci.
3. Per prima casa di abitazione s'intende l'unità immobiliare destinata alla residenza anagrafica del richiedente, in piena proprietà di quest'ultimo, non gravata da diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie e sita sul territorio della provincia di Trento. La predetta unità immobiliare non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (castelli e palazzi). Le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 si considerano rientranti nella presente definizione di prima casa di abitazione esclusivamente se l'acquisto delle stesse è contestuale a quello dell'unità immobiliare al servizio della quale sono destinate. Nel caso in cui i richiedenti siano coppie di persone fisiche, per prima casa di abitazione s'intende l'unità immobiliare in comproprietà destinata alla residenza anagrafica di entrambi i richiedenti.

ARTICOLO 4 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo corrisponde all'importo di 15 mila euro.
2. Una quota del contributo denominata "Quota Previdenza" pari a 2.500 euro è finalizzata al versamento sulla posizione pensionistica attivata presso un

fondo pensione aderente al Progetto Risparmio Casa. In sede di domanda il richiedente può chiedere che tale quota sia versata sulla posizione pensionistica attivata in favore di un familiare minore a carico del richiedente medesimo.

3. In caso di domanda presentata da una coppia, il contributo e la quota previdenza sono divisi in due parti uguali.

ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI

1. Il contributo non è cumulabile con altri eventuali contributi da parte di pubbliche amministrazioni concessi per le stesse finalità di sostegno all'acquisto della prima casa di abitazione e di sostegno al risparmio pensionistico complementare.

ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITA'

1. La domanda di contributo deve essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta e in regola con l'imposta di bollo, alla struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa dal 2 maggio 2018 al 31 ottobre 2018, avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di edilizia abitativa. Alla domanda deve essere allegata copia semplice del contratto di acquisto della prima casa (rogito) e la certificazione rilasciata da Pensplan Centrum S.p.A. attestante l'iscrizione ad un fondo pensione aderente al Progetto Risparmio Casa.
2. La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - a) consegna a mano presso la struttura competente in materia di edilizia abitativa o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentrati sul territorio;
 - b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
 - c) tramite posta elettronica (certificata o semplice) alla casella serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it. Limitatamente al caso in cui le domande siano presentate da un professionista è necessario l'invio tramite una casella di posta elettronica certificata.
3. Le domande presentate prima od oltre i termini previsti sono irricevibili. Le domande incomplete sono dichiarate inammissibili. Per domande incomplete si intendono quelle nelle quali non vengono riportati gli elementi necessari per l'ammissione; nel modulo di domanda sono specificati i campi

obbligatori la cui mancata compilazione comporta l'inammissibilità della domanda.

ARTICOLO 7 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda in base all'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo è effettuata entro 90 giorni dalla concessione.
2. La Quota Previdenza è direttamente versata dalla Provincia sulla posizione pensionistica individuale attivata dal richiedente presso un fondo pensione aderente. La Provincia esegue il suddetto versamento sulla base di una specifica delega fornita dal richiedente in sede di domanda del contributo.
3. Se il richiedente chiede, ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, che la Quota Previdenza sia versata in favore della posizione pensionistica individuale riferita ad un familiare minore a suo carico, la Provincia esegue il suddetto versamento sulla base di una specifica delega fornita in sede di domanda del contributo. In questo caso il richiedente si deve impegnare ad effettuare in favore della medesima posizione pensionistica complementare i previsti versamenti volontari negli anni successivi a quello di concessione del contributo di cui al presente allegato.

ARTICOLO 9 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Si procede alla revoca del contributo qualora in sede di controllo sia riscontrata la mancanza di uno dei requisiti, o il mancato rispetto di uno degli impegni, previsti nei precedenti articoli per l'accesso al contributo medesimo. Si valuta opportuno evidenziare di seguito alcune delle cause che comportano la revoca del contributo:
 - a) il beneficiario del contributo non adempie all'impegno di cui alla lettera d), comma 1, del precedente articolo 3; questa causa di revoca non opera in caso di decesso del beneficiario; è ammessa la possibilità di chiedere un'eventuale sospensione all'obbligo di versamento annuo presentando una domanda adeguatamente motivata;
 - b) l'intavolazione in favore del beneficiario del contributo del diritto di proprietà della prima casa di abitazione e il trasferimento della sua residenza nella predetta abitazione non avvengano entro il termine di sei mesi dalla data di acquisto (rogito) dell'unità immobiliare e nel caso in

cui i predetti requisiti non perdurino per un periodo di almeno cinque anni.

2. Il beneficiario del contributo al verificarsi delle cause di revoca di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, deve darne pronta comunicazione alla struttura competente in materia di edilizia abitativa.
3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme ricevute a titolo di contributo maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
4. Nel caso di domanda congiunta, la presenza di cause di revoca di cui al comma 1 relativamente a uno solo dei due richiedenti comporta la revoca del contributo per il medesimo richiedente.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI

1. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle domande presentate.
2. Al fine di esercitare il controllo la struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa può chiedere ai beneficiari dei contributi l'esibizione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria.

Allegato n. 2

Disciplinare contenente le direttive a Pensplan Centrum S.p.A. per l'attuazione del Progetto Risparmio Casa

Art. 1

(Oggetto)

1. Le presenti direttive individuano i compiti attribuiti a Pensplan Centrum S.p.A., di seguito Pensplan, per l'attuazione e la gestione del Progetto Risparmio Casa attivato dalla Provincia Autonoma di Trento, di seguito Provincia, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9.

Art. 2

(Compiti di Pensplan)

1. I compiti di Pensplan per l'attuazione e per la gestione del Progetto Risparmio Casa sono in particolare i seguenti:
 - a) definizione delle modalità di adesione al Progetto Risparmio Casa dei Fondi Pensione;
 - b) gestione dei rapporti con i Fondi Pensione Aderenti;
 - c) predisposizione della certificazione attestante l'esistenza di una posizione previdenziale complementare presso un Fondo Pensione Aderente;
 - d) verifica del rispetto dell'impegno assunto dai richiedenti di effettuazione dei versamenti volontari negli anni successivi a quello di concessione del contributo;
 - e) definizione e gestione del marketing del Progetto Risparmio Casa;
 - f) supporto informativo in favore dei cittadini interessati al Progetto Risparmio Casa.

Art. 3

(Gestione del marketing)

1. Pensplan si occupa del marketing relativo al Progetto Risparmio Casa ed in particolare:
 - a) individua le modalità informative e comunicative per la promozione del Progetto Risparmio Casa;
 - b) predispone il materiale informativo e promozionale e lo fornisce ai soggetti coinvolti nella gestione del Progetto Risparmio Casa;
 - c) predispone un sito internet dedicato al Progetto Risparmio Casa adottato dalla Provincia Autonoma di Trento nel quale pubblicare tutte le informazioni utili ai vari soggetti coinvolti;
 - d) pubblica annualmente nel sito di cui alla lettera precedente il confronto dei principali dati gestionali relativi ai fondi pensione convenzionati ed in particolare dei costi di gestione (indicatore sintetico dei costi su cinque anni) e dei rendimenti relativi a ciascun comparto.

Art. 4

(Rapporti con i fondi pensione)

1. Pensplan individua le modalità e le condizioni per l'adesione al Progetto Risparmio Casa da parte dei fondi pensione interessati visti i requisiti previsti. Pensplan può disporre eventuali adempimenti a carico dei Fondi Pensione necessari per la formazione della certificazione attestante l'esistenza della posizione previdenziale complementare e per la verifica dei versamenti annui effettuati tramite bonifici negli anni successivi a quello di concessione del contributo. Pensplan Centrum S.p.A. può inoltre individuare l'importo massimo del versamento iniziale che è richiesto dal Fondo Pensione Aderente per le attivazioni di posizioni pensionistiche complementari nell'ambito del Progetto Risparmio Casa.

2. Pensplan verifica durante il periodo di adesione il permanere dei requisiti e delle condizioni previste in capo al fondo pensione per l'adesione medesima.

Art. 5

(Rapporti con i richiedenti)

1. Pensplan si occupa in particolare:
 - a) di fornire supporto informativo ai soggetti interessati e ai richiedenti il Mutuo Risparmio Casa;
 - b) di fornire la certificazione attestante l'esistenza di una posizione previdenziale complementare attiva.

Art. 6

(Rapporti con la Provincia)

1. Pensplan su richiesta della Provincia invia dati ed informazioni riguardanti l'attuazione del presente disciplinare.
2. Pensplan segnala alla Provincia i nominativi delle persone che non rispettano l'impegno relativo al versamento in favore della posizione previdenziale complementare negli anni successivi a quello di concessione del contributo.

Art. 7

(Compenso)

1. Pensplan svolge le attività di cui al presente disciplinare a titolo gratuito.

Art. 8

(Durata)

1. Le presenti direttive valgono fino a diverse disposizioni. L'efficacia del presente disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione per accettazione e termina il 31 dicembre 2030.

Art. 9

(Trattamento dati personali)

1. I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, relativi ai richiedenti e ai beneficiari del contributo sono trattati da Pensplan esclusivamente per le finalità del Progetto Risparmio Casa di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 15 maggio 2013.
2. I dati personali di cui al precedente comma 1 possono essere comunicati, per le medesime finalità e con gli stessi vincoli, tra Pensplan Centum S.p.A. e Provincia autonoma di Trento.

Art. 10

(Estensione del Codice di Comportamento)

1. Pensplan con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
2. A tal fine, Pensplan dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso

completa e piena conoscenza. Pensplan si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

3. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del previgente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 24, comma 2, del Piano di Prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 119 del 27 gennaio 2017, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. Pensplan si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 11

(Obblighi in materia di legalità)

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, Pensplan si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del presente disciplinare nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.